

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento n. 5/2025**

promosso nei confronti di

- **MENTO Daniele**, tessera n. 850063 presso la soc. Sbd Vallemosso Mossese del Comitato Regionale Piemonte;

**P R E M E S S O**

- che è stata ricevuta una denuncia dal nominato in oggetto nella quale è stato segnalato un presunto errore da parte del Comitato tecnico territorialmente competente per non averlo retrocesso di categoria nonostante egli dichiarasse di averne i requisiti;
- che dalla analisi della posizione del sig. MENTO e dagli elementi da lui portati, nonché a seguito delle ulteriori indagini svolte con il Comitato Tecnico Alto Piemonte, è emerso che il Comitato ha effettuato una valutazione sul giocatore fondata non soltanto sulle partecipazioni ed i risultati ottenuti nell'anno, ma anche sulle qualità tecniche dello stesso, globalmente considerate;
- che il Regolamento Disposizioni Tecniche, Specialità Volo, 2025/2026, al paragrafo B 3, sulla materia in esame prescrive quanto segue:

*“NORME GENERALI:*

*Agli Atleti che durante l'ultima stagione sportiva non avranno preso parte ad un minimo di 6 gare, sarà preclusa la possibilità di retrocedere di categoria.*

*Gli Atleti e le Atlete, se non hanno vinto nessun campionato di specialità nell'ultimo anno sportivo e non siano stati promossi alla categoria superiore, che hanno compiuto rispettivamente 75 anni e 70 anni, potranno richiedere all'atto del rinnovo del tesseramento la retrocessione alla categoria immediatamente inferiore, rispetto a quella maturata. Le richieste dovranno pervenire ai pertinenti Comitati Regionali. Potranno far richiesta di retrocessione gli atleti che hanno disputato 3 o meno gare all'anno per due stagioni sportive consecutive (2024-2025). Questa deroga non viene concessa agli atleti che nei due anni hanno preso parte a qualsiasi campionato di serie o categoria o a campionati italiani di specialità.*

***Qualsiasi richiesta di retrocessione o altri casi particolari dovranno comunque essere valutati dalla commissione tecnica competente”.***

- che la suindicata normativa contempla, in ultima analisi, una clausola finale di garanzia, la quale attribuisce alla Commissione tecnica competente un potere autonomo di valutazione ulteriore, una volta verificata ed associata la presenza dei parametri stabiliti dalla norma;
- che nel caso di specie la Commissione tecnica ha valutato il giocatore MENTO Daniele insuscettibile di essere retrocesso operando, per l'appunto, la suddetta valutazione discrezionale;
- che tale sindacato non può e non deve costituire un atto meramente arbitrario, immotivato e/o privo di logicità ma deve comunque sempre fondarsi su elementi concreti, giustificati e quindi apprezzabili;
- che lo stesso giocatore MENTO ha dedotto che, tra le motivazioni della mancata retrocessione, erano stati menzionati anche alcuni suoi risultati pregevoli in competizioni amatoriali, i quali, secondo la Commissione, hanno avvalorato l'opinione del suo valore tecnico;
- che la decisione discrezionale della Commissione tecnica ben può annoverare qualunque elemento a sua disposizione che sia compatibile con l'oggetto della valutazione e ne rispetti la logicità del ragionamento valutativo e pertanto, calandoci nel caso in esame, anche una competizione boccistica svolta al di fuori del contesto ufficiale, se ritenuta di rilievo, può assumere una rilevanza;

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

**C O N F E R M A**

- la mancata retrocessione del giocatore istante.

\*\*\*

Tenuto conto del caso peculiare e nell'ottica di maggior trasparenza per gli anni a venire

**P R E S C R I V E**

- al Comitato tecnico del Piemonte (Alto Piemonte) di formalizzare, *pro futuro*, le decisioni similari muniti della necessaria motivazione mediante i canali ufficiali.

Così deciso in Torino, 10 Novembre 2025

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

